

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza



REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

I. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato TU. 267.

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle finzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2. Prima seduta del consiglio – Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.(art. I^oc. 11 Statuto). Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del TU. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del TU. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine de~ lavori:

– convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
– giuramento del Sindaco;
– comunicazione dei componenti della Giunta;
– elezione della commissione elettorale comunale;

2. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo (art. ~0 c. S.) Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le intecrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante appositi emendamenti. (art23 c2 S). Tali emendamenti devono essere prese/ali nel tempo intercorrente dalla data di convocazione del Consiglio Comunale, chiamato ad approvare le linee programmatiche, e il giorno antecedente la seduta. Gli emendamenti sono posti a votazione con le modalità previste dal successivo art.55.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. Composizione

I. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I consiglieri comunali possono costituire onippi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due consiglieri che dichiarino di appartenere ad un partito e/o movimento politico presente in Parlamento o in Consiglio regionale di Basilicata o Consiglio Provinciale di Potenza. In tutti gli altri casi i Consiglieri Comunali possono confluire in un gruppo misto (art.24 c.2 S) che elegge al suo interno il capogruppo.

3. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni

successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

**Art. 5.
Costituzione**

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, e lo comunicano al Sindaco e al Segretario, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartengono alla Giunta che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. (art.24c1 S).

2. I gruppi consiliari si fanno per regolarmente costituiti allatto del ricevimento della comunicazione di cui al Comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.

4. Ai gruppi consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili all'espletamento della propria attività (art.24c4S).

5. I gruppi consiliari hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione, per tale scopo, dal Sindaco (art.24 c.5 S).

6. Ai capigruppi consiliari deve essere effettuata dal Segretario Comunale la comunicazione prevista dall'articolo 125 del T.L. 2672000. Le relative deliberazioni possono essere visionate presso l'Ufficio di Segreteria ove potranno essere richieste eventuali copie.

**Art. 6.
Presa d'atto del Consiglio**

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

**Art. 7.
Conferenza dei Capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

2. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad onorevole effetto, commissione consiliare permanente. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica. Delle riunioni viene redatto verbale, nel formato di resoconto formale, a cura del Segretario Comunale o dipendente designato.

**TITOLO III
COMMISSIONI CONSILIARI**

**Art. 8
Istituzione e composizione**

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti; a) conferenza dei capigruppo.
b) Commissione, Ai-biente e Territorio da normare successivamente in ragione delle disposizioni che saranno emanate in materia, ...
Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, ulteriori commissioni permanenti, temporanee o speciali

per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio e quelle ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione, determinandone la composizione, l'oggetto e la durata. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali e, ove necessario, da esperti non facenti parte del Consiglio purché dotati dei requisiti di eleggibilità (art.21 c.1 S).

2. La deliberazione d'istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio (art.21 c.3 5).

3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale.

4. La designazione dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.

5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.

6. In caso di mancata designazione **delldei componente*i* da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.**

7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.

8. Le commissioni presentano ai Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9.

Notizie sulla costituzione

I. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione dei Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 10.

Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relazione costituzionale. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ciascun Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 11.

Convocazione

Il Sindaco convoca la Commissione, nell'ordine del giorno e presiede le relative adunanze. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpedisce le funzioni nel caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.

Le riunioni della Commissione sono articolate al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12.

Funzionamento - Decisioni

I. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà dei componenti della commissione.

2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei componenti.

Art. 13.

Partecipazione del Sindaco

Il Sindaco, il Presidente dell'Assemblea e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tutta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono richiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14.

Segreteria - Verbalizzazione

i, Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da **un dipendente** designato dal Segretario comune:~ oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 15. Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli **argomenti** su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione parere dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 16. Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché dei due amministratori e dei cirioe:m di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti

Art. 17. Commissioni di controllo o **di garanzia**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del TU. 267 e dell'an. 21 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti, vi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.

3~ Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 18. Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19. Sede riunioni

I. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede **comunale**.

2. Esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze determinate dal SIn~~Q.

(art. I cJ S~.

3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso ~ej pubblico nella sala delle riunioni o...~he ai consiglieri sia garantito il normale attamento delle proprie finzioni.

4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico' almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20. Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21. Convocazione

i. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo arriere comunale.

2. L'invito di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal consigliere ed è valido anche se il consigliere assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno. In casi di estrema urgenza, a cominciare da quando avverrà anche elettronicamente - con altro mezzo o via elettronica (fax, ocsa elettronica, ecc)

3. Quando il consigliere abbia residenza in un altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di Grumento Novo incaricando una persona alla quale vanno rivolti gli avvisi.

4. Un personale incaricato della notifica deve presentare a relata comprovante di aver ricevuto l'avviso di convocazione.

5. La riunione per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima al quello fissato per la prima adunanza.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno due ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va di ritardo al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio e adeguatamente pubblicizzato (art. 19 c. 8) al giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattr'ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune di Grumento Novo. Il Sindaco, decisa un'ora dall'orario fissato per l'inizio della seduta consiliare e, accertato dal Segretario la mancanza del numero legale, dichiara deserta la seduta. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattr'ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché interventi vengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario

a rendere legale l'adunanza.

Art.23.

Seduta seccnda Coflvoca~jofl~

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non ha potuto aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non ha potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero Legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima COflVOc3.zjQfl~, che sia stata a~joroata ad altra cara.

2.La'Mso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

3.Quando però l'avviso per la prima convocazione iridichi anche il ~orno della seconda. l'avviso per qt'~tj~, ne~ caso si renda necessario, é rinnovato soltanto ai consiglieri no~ intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sc:olta per essere venuto a mancare il numero legale.

4.Cii ag~jornamentj delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco. Di essi é dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente ar. 21.

Art. 24

Creme del giorno

L'inmnntiva delle proposte da sottoporsi ai Consiglio spetta al Sindaco e'o a un quinto dei consiglieri asseonati, eccezone ;er i casi di cui al comma 4 dell'ari. 20

Quando il Consiglio vtene riunito a domanda di un cuinto dei consiglieri, le questioni da essi procoste hanno a :reccen.za su tutte le altre.

1 Consiglio puo discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del aiorno.

4 ..a :flver3~cfle di Questi, su proposta del Sincaco o a richiesta di un arup~o consiliare, ~ disposta con il vota cre'. cte celia maaocranza det presenti.

~saiir::c ..:ra:ta::one di iuffi gli argomenti . 'sc:vrtr all 'ordine del giorno il Slizacco dichiara ~onciu~a la priuzio/le.

~rt. 25.

Sedute -Adempimenti preliminari

~1 Sincaco, o apertura di **seduta**, informa i'.~semiea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche rncco, possa nouardare l'andamento dell'Amministrazione.

2. Dò poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osse~'azioni.

3. 1 verbali vengono approvati per alzata di *mano*.

4 Sui processi verbali non é concessa la parola salvo che per introdu~e rertifiche oppure per fatti personali.

Art. 26.

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni ouardanti le qualita, le attitudini e la moralita delle persone..Durante **le sedute segrete** puo restare in aula, oltre ai com vo/zenhl del Consiglio ed il Segretario Comunale, anche il vice segretario, poiché vincolati dal segreto d 'ufficio.

2. Quando si verificano rilevanti /hollw d'interesse della comunità, il **Sindaco può co/ivocare**

I athinanng "averla "del Consiglio comunale. Ta/i adiman:s' hanno carattere straordinario ed alle stesse con i consiglieri comunali possono essere invitati parfamentan, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di parrec:pa::o/ze popolare e de/le assocussioni sociali,politiche e sindacali interessate ai temi da discutere. In la/i particolari adzuian:e il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente aizclze interi 'enti de: rappresentanti come sopra invil ali, che portano i/loro contributo di opinioni, di conoscen:e, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rapprese,,tate.

11TOLO V

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27.

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.

2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28.
Sanzioni disciplinari

I. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.

2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire sciegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabili giudizio, la revoca del richiamo.

3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nei corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

~rt. 29.
Tumulto in aula

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire 'ordine, il Sindaco sospende a discussione o, se o ritiene oportuno, scatoglie la seduta.

In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata a seduta tolta.

Art 30.
Comportamento del pubblico

I. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 31.
Prenotazione per a discussione

I. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Alt 32.

Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salvo la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voce per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine dei giorni.

4. Il Sindaco, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri, può imitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quanto altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti Incaricati di progettare azioni e studio per conto dei servizi amministrativi, per fornire chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposte ad eventuali quesiti rivolti dal Sindaco o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano la sala, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 33.
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - a) i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'articolo 42, comma 2. del TU. 267;
dico: minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame ie~ ~ons:io per :~ determinazioni di competenza;
 - b) cinque minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - c) due minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34.
Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di due minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

**Art. 35.
Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole proriunziate o per rettificare queste.

Art. 36.
Udienze conoscitive

i. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2 Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4 Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad dei Consiglieri presenti.

Art. 37.
Dichiarazione di voto

I A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a due minuti

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38.
Verifica **numero legale**

I. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno un terzo dei consiglieri. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39.
Votazione

1. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte, di regola, con votazione palese: sono da assumere a scrutinio se~r~.q le deliberazioni concernenti persone. quando sia esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta (art. 17 ci S).

2. Terminate le votazioni, il Sindaco, con l'assistenza di tre consiglieri ~con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40.
Irregolarità nella votazione

I. Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario può, valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto I consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41.
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta (art. i 7c2 S).

2. **rj3i v~nn~ comunicati all'Assemblea nei modi cui a~ secondo comma dewart. 25 e sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.**

**Art. 42.
Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

**Art. 43.
Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni de! Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara men.zione dell'atto modificato o revocato.

**Art. 44.
Segretario .Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le fun.zioni di segretario verbalizzante.

**TITOLO VI
DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**
**Art. 45.
Diritto all'informazione dei Consiglieri**

i. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.

3. Hanno diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta.

4. *Hanno infine diritto di ottenere copia di documenti, in numero di un consigliere per o~ni gruppo, oltre ovviamente, 1~e ai cavi-gruppo. de~fi alti preparatori ed istruttori riguardanti l'attività amministrativa (art. 23 c. 3 S).*

**Art 46.
Interrogazioni**

I. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare,

2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni

Art. 47.

Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della **seduta, allo scopo fissata**. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere **o non essere soddisfatto**.
 2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
 3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
 4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48. Interpellanze

- I. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 49.

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

- I. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51.

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata

Art. 52.

Svolgimento delle mozioni

- I. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione da tenersi comunque entro trenta giorni.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Ait 53.
Emendamenti alle mozioni

I. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art 54.
Ordini del giorno riguardanti mozioni

I. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli orzini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55.
Votazione delle mozioni

I. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per acciolo nomine. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.
Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art.

52, comma 2, del TI]. 267; il medesimo TI]. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 57.
Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi **confronti** di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal TU. 267.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene per tre sedute consecutive. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, o. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. (art.22 cT).

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio, scaduto il termine di cui al precedente comma, tenuto conto delle cause giustificative presentate.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

6. L'art. 3S, comma 8, del TU. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 58.
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e di visura.

An. 59.

Adempimenti in ordine alla dichiarazione dei redditi

1. *Ogni consigliere annualmeizze, entro un mese dal termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi, deve depositare in Segreteria una copia della dichiarazione presentata o, in caso di mancata presentazione, apposita dichiarazione reddituale.*

2. *Di tale deposito viene redatto avviso pubblicato all'Albo pretorio comunale. I cittadini possono prendere visione dei redditi presentati entro i successivi 15 giorni dall'avviso di deposito.*

Art. 60.

Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'ari. 38, comma 3, del TU. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

2. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale allestisce e mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso la residenza del Comune, appositamente attrezzata.

3 Compatibilmente con le esigenze di servizio, per il supporto dell'attività dei gruppi la struttura organizzativa di riferimento è il servizio amministrativo. Il personale della predetta struttura è autorizzato a prestare la propria attività, durante l'orario di servizio, per garantire l'operatività dell'azione dei gruppi consiliari.

4. In sede di formazione del bilancio di previsione possono essere indicate delle risorse finanziarie necessarie per garantire l'autonomia del Consiglio.

5. L'eventuale dotazione di spesa di cui al precedente comma sono assegnate ad un responsabile di servizio dell'ente che le utilizza dietro indicazione del Sindaco.

6 Il rendiconto delle spese eventualmente sostenute viene annualmente presentato in Consiglio Comunale.

A~. 61.

Entrata in vigore- Diffusione

I. *Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è Stato approvato.*

2. *Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.*

3. *Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei coi consiglieri.*

4. *Copia del regolamento è inviata ai consigliere neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.*

5. *Il Segretario comunale dispone / invio di copia del regolamento ai responsabili dei servizi comunali.*

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. Consiglieri comunali

Art. 2. Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano

Art. 3. Primi adempimenti del consiglio

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

M. 4. Còm~ò~~

Art. 5. Costituzione

Art. 6. Presa d'atto del Consiglio

Art. 7. Conferenza dei Capi-gruppo

TITOLO III

COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 8.** Istituzione e composizione
- Art. 9. Notizie sulla costituzione
- Art. 10. Insediamento
- Art. il Convocazione
- Art. 12. Funzionamento Decisioni
- Ar~. 13. Partecipazione del Sindaco
- Ad. 14. Segreteria .Verbalizzazione
- An. 15~ Assegnazione affari
- Art. 16. Indagini conoscitive
- Art. 17. Commissioni di controllo o di garanzia
- Art. 18. Sedute delle commissioni

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 19. Sede riunioni
- Ad. 20. Sessioni
- Ad. 21. Convocazione
- Ad. 22. Seduta prima convocazione
- Ad. 23. Seduta seconda convocazione
- Ad. 24. Ordine del giorno
- Ad. 25. Sedute -Adempimenti preliminari
- Art. 26. Pubblicità e segretezza delle sedute

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Ad. 27. Ordine durante le sedute
- Ad. 28. Sanzioni disciplinari
- Ad. 29. Tumulto n aula
- Ad. 30. Comportamento del pubblico
- Art. 31. Prenotazione per la discussione
- Art. 32. Svolgimento interventi
- Art. 33. Durata interventi
- Art. 34. Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 35. Fatto personale
- Art. 36. Udienze conoscitive
- Ari 37. Dichiarazione di voto
- Art. 38. Verifica numero legale
- Ari 39. Votazione
- kt. 40. ~ netta ‘~ot~zione
- Ari 41. Verbalizzazione riunioni
- Art. 42. Diritti dei consiglieri
- Ari 43. Revoca e modifica deliberazioni
- Ari 44. Segretario .Incompatibilità

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Ari 45. Diritto all'informazione dei Consiglieri
- Art. 46. Interrogazioni
- Ari 47. Risposta alle interrogazioni
- Ari 48. Interpellanze

- Ari 49. Svolgimento delle interpellanze
- Art. 50. Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
- Ari 51. Mozioni
- Ari 52. Svolgimento delle mozioni
- Ari 53. Emendamenti alle mozioni
- Art. 54. Ordini del giorno riguardanti mozioni
- Ari 55. Votazione delle mozioni

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

- Ari 56. Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori
- Ari 57. Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale
- Ari 58. Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Ari 59 **Adempimenti in ordine alla dichiarazione dei redditi**

Art~O Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

Art.61 Entrata in vigore -Diffusione